



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.01.2018) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

Orologiaia/Orologiaio con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del [versione del 21 luglio 2020]

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 19 dicembre 2014¹ sulla formazione professionale di base Orologiaia/Orologiaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 4 lett. c n. 2

2. eseguire operazioni di regolazione;

Art. 7 cpv. 1

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1360 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria (di cui: applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente)	100	100	80	–	280 (20)
– Assemblaggio di componenti	200	160	40	40	440
– Esecuzione di operazioni di rifinitura e regolazione	–	40	40	–	80

¹ RS 412.101.222.18

– Esecuzione di operazioni post-vendita	60	60	120	160	400
– Esecuzione di analisi	–		80	160	240
Totale conoscenze professionali	360	360	360	360	1440
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Sport	40	40	40	40	160
Totale delle lezioni	520	520	520	520	2080

Art. 10, Rubrica, frase introduttiva, lett. c e d

Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- c. titolo equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'orologeria AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Art. 18 cpv. 1, lett. b

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. Il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto verso la fine della formazione professionale di base e comprende tutti i campi di competenze operative;

Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di orologiaio AFC prima della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per orologiaio AFC entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione
Josef Widmer
Direttore supplente